

Explanatory document for transposition of directives - non-binding template*
(Documento esplicativo per il recepimento delle direttive – modello non vincolante*)

Directive:

(Direttiva:) Direttiva (UE) 2024/1174 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che modifica la direttiva 2014/59/UE e il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda taluni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili

Transposition deadline(s):

(Scadenza/e del recepimento:) 13 novembre 2024

Contact details (Commission + Member States):

(Dettagli sul referente (Commissione + Stati membri): Silvio D'Amico

Full title of national transposition measures (+ references as used below and direct link, if existant):

(Titolo completo delle misure nazionali di recepimento (+ citazioni usate di seguito e *link* diretto se esistente): Decreto legislativo di recepimento della Direttiva (UE) 2024/1174 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che modifica la direttiva 2014/59/UE e il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda taluni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili

General context information related to the transposition of the directive in the national legal framework (if useful):

(Informazioni sul contesto generale relative al recepimento della direttiva nell'ordinamento Giuridico nazionale (se utile):)

Correlation table:

(Tabella di concordanza:)

Updated on:

(Aggiornata il:)

Directive (Direttiva)	Additional informatio n provided by Commissi	National transposition measure** (Misure nazionali di recepimento**)	Comments/expl anations from Member State/ Link to the consolidated
--------------------------	---	---	--

		on services (Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione)			version if available (Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile)
Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)		Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i)	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)	
Art. 1(1)	La direttiva 2014/59/UE è così modificata: 1) all'articolo 2, paragrafo 1, è inserito il punto seguente: «83 bis) “entità soggetta a liquidazione”: una persona giuridica stabilita nell'Unione per la quale il piano di risoluzione di gruppo o, per le entità che non fanno parte di un gruppo, il piano di risoluzione, prevede che l'entità sia liquidata con procedura ordinaria di insolvenza, oppure un'entità all'interno di un gruppo soggetto a risoluzione diversa da un'entità soggetta a risoluzione, per la quale il piano di risoluzione di gruppo non prevede l'esercizio dei poteri di svalutazione e conversione;»		Art. 1, <i>v-ter.1)</i> del d.lgs. 180/2015	«ente designato per la liquidazione»: una persona giuridica avente sede legale nell'Unione europea identificata come soggetto per il quale il piano di risoluzione individuale o di gruppo prevede la sottoposizione alla liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o ad altra analoga procedura concorsuale applicabile, ovvero come soggetto, diverso da un ente designato per la risoluzione, ma appartenente a un gruppo soggetto a risoluzione, per il quale il piano di risoluzione di gruppo non prevede l'esercizio dei poteri di svalutazione e conversione;»;	
Art. 1(2)(a)	La direttiva 2014/59/UE è così modificata: [...] 2) l'articolo 45 quater è così modificato: a) al paragrafo 2, il secondo e il terzo comma sono soppressi;		Art. 16- <i>quinquies</i> , co. 3 d.lgs. 180/2015	Eliminato	Sostituito da art. 16- <i>bis</i> , commi 1 e 1-ter del d.lgs. 180/2015 (v. <i>infra</i>)

Art. 1(2)(b)	<p>La direttiva 2014/59/UE è così modificata: [...]</p> <p>2) l'articolo 45 quater è così modificato: [...]</p> <p>b) è inserito il paragrafo seguente: «2 bis. Le autorità di risoluzione non determinano il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, per le entità soggette a liquidazione.</p>		Art. 16-bis, co. 1 del d.lgs. 180/2015	I soggetti di cui all'articolo 2 <u>che non sono enti designati per la liquidazione</u> rispettano il requisito minimo di fondi propri e passività computabili secondo quanto previsto dal presente Capo.	
Art. 1(2)(b)	<p>La direttiva 2014/59/UE è così modificata: [...]</p> <p>2) l'articolo 45 quater è così modificato: [...]</p> <p>b) [...]</p> <p>In deroga al primo comma, un'autorità di risoluzione può valutare se sia giustificato determinare su base individuale il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, per un'entità soggetta a liquidazione per un importo superiore a quello sufficiente ad assorbire le perdite in conformità del paragrafo 2, lettera a), del presente articolo. Nella sua valutazione l'autorità di risoluzione tiene conto, in particolare, dei possibili impatti sulla stabilità finanziaria e sul rischio di contagio del sistema finanziario, anche per quanto riguarda la capacità di finanziamento dei sistemi di garanzia dei depositi.</p>		Art. 16-bis, co. 1-ter del d.lgs. 180/2015	<u>La Banca d'Italia può determinare, su base individuale, il requisito di cui al comma 1 nei confronti di un ente designato per la liquidazione, in misura superiore a quella sufficiente ad assorbire le perdite ai sensi dell'articolo 16-quinquies, comma 2, lettera a), tenuto conto, in particolare, dei possibili impatti della liquidazione dell'ente sulla stabilità finanziaria e sul rischio di contagio al sistema finanziario, anche per quanto riguarda la capacità di finanziamento dei sistemi di garanzia dei depositanti.</u>	
Art. 1(2)(b)	<p>La direttiva 2014/59/UE è così modificata: [...]</p>		Art. 16-quinquies, nuovo co. 3 del d.lgs. 180/2015	<u>Nel caso previsto dall'articolo 16-bis, comma 1-ter, l'ente designato per la liquidazione soddisfa il requisito minimo</u>	

	<p>2) l'articolo 45 quater è così modificato: [...] b) [...] «Nei casi in cui l'autorità di risoluzione determini il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, l'entità soggetta a liquidazione soddisfa tale requisito utilizzando uno o più degli elementi seguenti: a) fondi propri; b) passività che soddisfano i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 72 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione dell'articolo 72 ter, paragrafo 2, lettere b) e d), di tale regolamento; c) le passività di cui all'articolo 45 ter, paragrafo 2.»</p>			<p><u>di fondi propri e passività computabili utilizzando una o più delle seguenti passività:</u> <u>a) fondi propri;</u> <u>b) passività che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 72-bis, fatta eccezione per l'articolo 72-ter, paragrafo 2, lettere b) e d), del regolamento (UE) n. 575/2013;</u> <u>c) passività di cui all'articolo 16-quater, comma 2.</u></p>	
Art. 1(2)(b)	<p>La direttiva 2014/59/UE è così modificata: [...] 2) l'articolo 45 quater è così modificato: [...] b) [...] «L'articolo 77, paragrafo 2, e l'articolo 78 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 non si applicano alle entità soggette a liquidazione per le quali l'autorità di risoluzione non ha determinato il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, della presente direttiva. »</p>		Art. 16-bis, co. 1-bis del d.lgs. 180/2015	<p><u>Agli enti designati per la liquidazione nei confronti dei quali la Banca d'Italia non determina il requisito minimo di fondi propri e passività computabili ai sensi del comma 1-ter non si applicano l'articolo 77, paragrafo 2, e l'articolo 78-bis del regolamento (UE) n. 575/2013.</u></p>	
Art. 1(2)(b)	<p>La direttiva 2014/59/UE è così modificata: [...] 2) l'articolo 45 quater è così modificato: [...] b)</p>		Art. 16-quinquies, co. 3-bis del d.lgs. 180/2015	<p><u>Agli strumenti di fondi propri e alle passività computabili emessi da società controllate che sono enti designati per la liquidazione nei confronti dei quali la Banca d'Italia non determina il requisito minimo di fondi propri e passività</u></p>	

	<p>[...]</p> <p>«Gli strumenti di fondi propri e gli strumenti di passività ammissibili detenuti emessi da enti filiazioni che sono entità soggette a liquidazione per le quali l'autorità di risoluzione non ha determinato il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, non sono dedotti ai sensi dell'articolo 72 sexies, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.»</p>			<p><u>computabili non si applicano le deduzioni previste dall'articolo 72-sexies, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.</u></p>	
Art. 1(2)(b)	<p>La direttiva 2014/59/UE è così modificata:</p> <p>[...]</p> <p>2) l'articolo 45 quater è così modificato:</p> <p>[...]</p> <p>b)</p> <p>[...]</p> <p>«In deroga al quarto comma, un ente o un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d) che non è un'entità soggetta a risoluzione ma è una filiazione di un'entità soggetta a risoluzione o di un'entità di un paese terzo che sarebbe un'entità soggetta a risoluzione se fosse stabilita nell'Unione deduce gli strumenti di fondi propri detenuti in enti filiazioni appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione e che sono entità soggette a liquidazione per le quali l'autorità di risoluzione non abbia determinato il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, se l'importo aggregato di tali strumenti detenuti è pari o superiore al 7 % dell'importo totale dei fondi propri e delle passività che soddisfano i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 45 septies, paragrafo 2, calcolati annualmente al 31 dicembre come media dei 12 mesi precedenti.»;</p>		Art. 16-quinquies, co. 3-ter del d.lgs. 180/2015	<p><u>In deroga al comma 3-bis, i soggetti di cui all'articolo 2 che non sono enti designati per la risoluzione, ma sono controllati da un ente designato per la risoluzione o da una società avente sede legale in un Paese terzo che sarebbe ente designato per la risoluzione se avesse sede legale nell'Unione europea, deducono gli strumenti di fondi propri detenuti in enti designati per la liquidazione, appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione, ma nei confronti dei quali la Banca d'Italia non determina il requisito minimo di fondi propri e passività computabili, qualora l'importo aggregato di tali strumenti detenuti è pari o superiore al 7 per cento dell'importo totale dei fondi propri e delle passività che soddisfano i criteri di computabilità di cui all'articolo 16-octies, comma 6, di detti soggetti, calcolato annualmente al 31 dicembre come media nei dodici mesi precedenti</u></p>	

<p>Art. 1(3)(a)</p>	<p>La direttiva 2014/59/UE è così modificata: [...] 3) l'articolo 45 septies è così modificato:</p> <p>a) al paragrafo 1, è inserito il comma seguente dopo il terzo comma:</p> <p>«In deroga al primo e al secondo comma, l'autorità di risoluzione può decidere di determinare il requisito di cui all'articolo 45 quater su base consolidata per una filiazione di cui al presente paragrafo se l'autorità di risoluzione conclude che sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:</p> <p>a) la filiazione soddisfa una delle condizioni seguenti:</p> <p>i) la filiazione è detenuta direttamente dall'entità soggetta a risoluzione e:</p> <p>— l'entità soggetta a risoluzione è una società di partecipazione finanziaria madre nell'Unione o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'Unione;</p> <p>— sia la filiazione che l'entità soggetta a risoluzione sono stabilite nello stesso Stato membro e fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione;</p> <p>— l'entità soggetta a risoluzione non detiene direttamente enti filiazioni o entità filiazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), se tale entità è soggetta ai requisiti di cui al presente articolo o al requisito di cui all'articolo 45 quater, diversi dalla filiazione interessata;</p> <p>— la filiazione sarebbe interessata in modo sproporzionato dalle deduzioni</p>		<p>Art. 16-<i>octies</i>, co. 3-<i>bis</i> del d.lgs. 180/2015</p>	<p><u>In deroga ai commi 1 e 2, la Banca d'Italia può determinare il requisito minimo di fondi propri e passività computabili su base consolidata nei confronti di un soggetto di cui ai commi 1 e 2 se ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti:</u></p> <p><u>a) il soggetto soddisfa una delle seguenti condizioni:</u></p> <p><u>1) è controllato direttamente dall'ente designato per la risoluzione e:</u></p> <p><u>1.1) l'ente designato per la risoluzione è una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo 59 del Testo Unico Bancario avente sede legale in Italia e facente parte del medesimo gruppo soggetto a risoluzione;</u></p> <p><u>1.2) l'ente designato per la risoluzione non controlla direttamente altri soggetti, aventi sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea, di cui all'articolo 1 della direttiva 2014/59/UE nei confronti dei quali sia stato determinato il requisito minimo di fondi propri e passività computabili;</u></p> <p><u>1.3) l'applicazione delle deduzioni previste dall'articolo 72-sexies, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 sarebbe sproporzionata;</u></p> <p><u>2) è destinatario del requisito di capitale vincolante di secondo pilastro solo su base consolidata e la determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili su base consolidata non porterebbe a sovrastimare la componente di ricapitalizzazione di cui all'articolo 16-<i>quinqies</i>, comma 1, lettera b), del sottogruppo costituito dai</u></p>	
---------------------	--	--	--	--	--

	<p>prescritte ai sensi dell'articolo 72 sexies, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013</p> <p>ii) la filiazione è soggetta al requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE solo su base consolidata e la determinazione del requisito di cui all'articolo 45 quater della presente direttiva su base consolidata non porterebbe a sovrastimare il fabbisogno di ricapitalizzazione, ai fini dell'articolo 45 quater, paragrafo 1, lettera b) della presente direttiva, del sottogruppo costituito da entità che rientrano nel perimetro di consolidamento in questione, in particolare se vi è una prevalenza di entità soggette a liquidazione che rientrano nello stesso perimetro di consolidamento;</p> <p>b) il soddisfacimento del requisito di cui all'articolo 45 quater su base consolidata in sostituzione del rispetto di tale requisito su base individuale non ha una sensibile incidenza negativa su nessuno dei seguenti elementi:</p> <p>i) la credibilità e la fattibilità della strategia di risoluzione del gruppo;</p> <p>ii) la capacità della filiazione di rispettare il proprio requisito di fondi propri dopo l'esercizio dei poteri di svalutazione e conversione; e</p> <p>iii) l'adeguatezza del meccanismo di trasferimento interno delle perdite e ricapitalizzazione, inclusa la svalutazione o conversione, a norma dell'articolo 59, dei pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili della filiazione interessata o di altre entità del gruppo soggetto a risoluzione.»</p>			<p><u>soggetti che rientrano nel perimetro di consolidamento in questione, in particolare se vi è una prevalenza di enti designati per la liquidazione;</u></p> <p><u>b) l'applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili su base consolidata invece che su base individuale non ha un effetto negativo significativo sulla credibilità e fattibilità della strategia di risoluzione del gruppo, né sulla capacità del soggetto di rispettare il proprio requisito di fondi propri dopo l'esercizio dei poteri di svalutazione e conversione, né, infine, sull'adeguatezza del meccanismo di trasferimento interno delle perdite e ricapitalizzazione, inclusa la svalutazione o conversione, a norma del Capo II del Titolo IV, degli strumenti di capitale e delle passività computabili del soggetto in questione o di altre componenti del gruppo soggetto a risoluzione».</u></p>	
--	--	--	--	---	--

Art. 1(3)(b)	<p>La direttiva 2014/59/UE è così modificata: [...]</p> <p>3) l'articolo 45 septies è così modificato [...]</p> <p>b) sono inseriti i paragrafi seguenti: «2 bis. Se un'entità di cui al paragrafo 1 soddisfa il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, su base consolidata, l'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili di tale entità include le seguenti passività emesse conformemente al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo da una filiazione stabilita nell'Unione inclusa nel consolidamento di tale entità:</p> <p>a) passività emesse a favore dell'entità soggetta a risoluzione, e da essa acquistate, direttamente o indirettamente mediante altre entità dello stesso gruppo soggetto a risoluzione che non sono incluse nel consolidamento dell'entità che soddisfa il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, su base consolidata;</p> <p>b) passività emesse a favore di un azionista esistente che non fa parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione.</p>		Art. 16- <i>octies</i> , co. 6- <i>bis</i> del d.lgs. 180/2015	<p><u>Nei casi indicati ai commi 3 e 3-bis, quando il requisito minimo di fondi propri e passività computabili è applicato su base consolidata, il relativo ammontare dei fondi propri e delle passività computabili include le seguenti passività emesse ai sensi del comma 6, lettera a), dai soggetti controllati di cui all'articolo 1 della direttiva 2014/59/UE aventi sede legale in uno Stato dell'Unione europea inclusi nel perimetro di consolidamento:</u></p> <p><u>a) passività emesse a favore dell'ente designato per la risoluzione e da esso acquistate, direttamente o indirettamente tramite altri soggetti appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione non inclusi nel perimetro di consolidamento del soggetto che rispetta il requisito minimo di fondi propri e passività computabili su base consolidata;</u></p> <p><u>b) passività emesse a favore di un azionista non facente parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione.</u></p>	
Art. 1(3)(b)	<p>La direttiva 2014/59/UE è così modificata: [...]</p> <p>3) l'articolo 45 septies è così modificato [...]</p> <p>b) sono inseriti i paragrafi seguenti: [...]</p> <p>«2 ter. Le passività di cui al paragrafo 2 bis, lettere a) e b), del presente articolo, non superano l'importo determinato sottraendo dall'importo del requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1,</p>		Art. 16- <i>octies</i> , co. 6- <i>ter</i> , del d.lgs. 180/2015	<p><u>Le passività incluse nell'ammontare dei fondi propri e delle passività computabili ai fini del rispetto del requisito di cui al comma 6-bis, non superano l'importo determinato sottraendo dall'importo del requisito minimo di fondi propri e passività computabili applicabile al soggetto controllato incluso nel perimetro di consolidamento, la somma dei seguenti elementi:</u></p> <p><u>a) le passività emesse dal soggetto controllato a favore del soggetto che</u></p>	

	<p>applicabile alla filiazione inclusa nel consolidamento la somma di tutti gli elementi seguenti:</p> <p>a) le passività emesse a favore dell'entità che soddisfa il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, su base consolidata, e da essa acquistate, direttamente o indirettamente mediante altre entità dello stesso gruppo soggetto a risoluzione che sono incluse nel consolidamento di tale entità;</p> <p>b) l'importo dei fondi propri emessi conformemente al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo.»</p>			<p><u>soddisfa il requisito minimo di fondi propri e passività computabili su base consolidata e da esso acquistate, direttamente o indirettamente tramite altri soggetti appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione inclusi nel perimetro di consolidamento;</u></p> <p><u>b) i fondi propri emessi dal soggetto controllato conformemente al comma 6, lettera b)»;</u></p>	
Art. 1(4)	<p>La direttiva 2014/59/UE è così modificata:</p> <p>[...]</p> <p>4) all'articolo 45 decies, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:</p> <p>«1. I paragrafi 1 e 3 non si applicano all'entità soggetta a liquidazione a meno che l'autorità di risoluzione abbia determinato il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, per tale entità conformemente all'articolo 45 quater, paragrafo 2 bis, secondo comma. In tal caso l'autorità di risoluzione determina il contenuto e la frequenza degli obblighi di segnalazione e comunicazione di cui ai paragrafi 5 e 6 del presente articolo per tale entità. L'autorità di risoluzione comunica tali obblighi di segnalazione e comunicazione all'entità soggetta a liquidazione interessata. Tali obblighi di segnalazione e comunicazione non vanno al di là di quanto necessario per</p>		Art. 16-undecies, nuovo co. 4 del d.lgs. 180/2015	<p><u>La Banca d'Italia determina, tenuto conto delle modalità stabilite nelle norme tecniche di attuazione adottate della Commissione europea su proposta dell'ABE, il contenuto e la frequenza degli obblighi di segnalazione e comunicazione al pubblico applicabili agli enti designati per la liquidazione nei confronti dei quali abbia determinato il requisito minimo di fondi propri e passività computabili ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1-ter. Dette modalità sono determinate nei limiti di quanto necessario per verificare il rispetto di tale requisito e sono comunicate all'ente designato per la liquidazione</u></p>	

	controllare il soddisfacimento del requisito determinato a norma dell'articolo 45 quater, paragrafo 2 bis, secondo comma.»				
Art. 1(5)	<p>La direttiva 2014/59/UE è così modificata:</p> <p>[...]</p> <p>5) all'articolo 45 undecies, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:</p> <p>«1. Le autorità di risoluzione comunicano all'ABE il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili stabilito conformemente all'articolo 45 sexies o all'articolo 45 septies, comprese le decisioni adottate a norma dell'articolo 45 septies, paragrafo 1, quarto comma, per ciascuna entità che rientra nella loro giurisdizione.».</p>		Art. 16- <i>duodecies</i> , co. 1 del d.lgs. 180/2015	La Banca d'Italia, con le modalità stabilite nelle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea su proposta dell'ABE, comunica a quest'ultima i requisiti minimi di <u>fondi propri e passività computabili</u> da essa determinati conformemente all'articolo 16-septies o 16-octies, <u>comprese le decisioni adottate a norma dell'articolo 16-octies, comma 3-bis.</u>	

White: Articles/paragraphs where transposition is required

(Bianco: Articoli/paragrafi il cui recepimento è richiesto)

Yellow: Articles/paragraphs where transposition is optional; if a MS opts for transposing such provisions (often exemptions or voluntary measures), the Member States have to ensure a correct transposition.

(Giallo: Articoli/paragrafi il cui recepimento è facoltativo; se uno SM decide di recepire tali disposizioni (spesso esenzioni o misure volontarie), gli Stati membri devono assicurare il corretto recepimento.)

Blue: Articles/paragraphs where transposition is not required

(Blu: Articoli/paragrafi il cui recepimento non è richiesto)

* This is meant to be a general template adaptable to the directive concerned and its specific needs. Categories may remain empty if not applicable (e.g. the "provision" columns if the articles/paragraphs have already been sufficiently referenced). This table can also be completed/replaced by other explanatory documents. Several tables or explanatory documents can be provided. Views expressed in this guidance, including the colour code, reflect only the understanding of the Commission services and are without prejudice to any Commission action or position on the matter. The information provided does not prejudice the Commission's assessment of the completeness or conformity of national transposition measures, nor of their capacity to satisfy the requirements of legal certainty imposed by the Court of Justice of the European Union, which is the only source of definitive interpretation of EU law.

(*Questo intende essere un modello generale adattabile alla direttiva interessata e alle sue specifiche esigenze. Le categorie possono rimanere vuote se non applicabili (per esempio le colonne "disposizioni" se gli articoli/paragrafi sono stati già sufficientemente citati). Questa tabella può anche essere completata/sostituita con altri documenti esplicativi. Possono essere prodotti più di una tabella o di un documento esplicativo. Gli orientamenti espressi in questa guida, inclusi i colori, riflettono solo l'interpretazione dei servizi della Commissione e non pregiudicano alcuna azione o posizione della Commissione sulla materia. Le informazioni fornite non pregiudicano la valutazione della Commissione sulla completezza o conformità delle misure nazionali di recepimento, né la loro idoneità a soddisfare i requisiti di certezza giuridica imposti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale è la sola fonte di interpretazione definitiva del diritto UE.)

** This column should include pre-dating or general measures serving to incorporate the directive into national legislation that could impact its transposition. In this case, the relationship of those measures with the provisions of the Directive should be clearly explained.

(** Questa colonna dovrebbe includere le misure pre-vigenti la direttiva o le misure generali, che servono a incorporare la direttiva nella legislazione nazionale e che potrebbero avere un impatto sul suo recepimento. In questo caso, deve essere chiaramente spiegato il rapporto di tali misure con le disposizioni della direttiva.)